

L'onorevole Turbiglio ha esposto un ragionamento che in parte non è esatto. Mi pare che egli non ponesse ben mente alla legge del 1885. Nell'articolo 3 di detta legge è dichiarato e stabilito che i maestri elementari, sono nominati per concorso; che il Consiglio scolastico provinciale apre il concorso, esamina i titoli dei concorrenti, designa il grado degli eleggibili; ma soggiunge che il Consiglio comunale sceglie e nomina fra gli eleggibili quel maestro o que'maestri che più gli piacciono.

Dunque anche oggi la elezione dei maestri è riservata ai Consigli comunali; e il fatto di pubblicare l'avviso di concorso, di graduare i candidati, che sono le facoltà date ai Consigli scolastici, non sono certo una violazione della libertà e della autonomia dei comuni.

Che se i comuni amassero bandire essi stessi il concorso, lo possono, ma con una condizione espressa nella legge del 1 marzo 1885. La condizione è che cotesti comuni abbiano a dichiarare di voler pagare un decimo di più dello stipendio minimo legale al loro maestro, o di fornirgli l'alloggio gratuitamente. A questo patto può il comune bandire egli stesso il concorso. E badi, onorevole Turbiglio, cosa succede oggi, se le mie informazioni sono esatte: oggi i Consigli provinciali fanno una gradazione secondo i titoli dei concorrenti, e mandano la loro nota ai comuni. Ebbene i comuni il più delle volte pregano i provveditori scolastici provinciali a voler designare essi que' maestri che credono migliori.

Vede dunque l'onorevole Turbiglio, come colla legge del 1885 non è stata toccata per nulla la libertà e l'autonomia dei comuni; sono anche ora quello che erano prima.

Io poi ringrazio in modo speciale l'onorevole Cairoli, che è sorto vero paladino dei maestri elementari. Non poteva essere altrimenti; imperocchè, essendo egli l'autore dell'ordine del giorno approvato dalla Camera per il miglioramento degli stipendi dei maestri elementari, difendendo la causa dei maestri, l'onorevole Cairoli difendeva l'opera propria.

All'onorevole Di Camporeale parmi di avere già risposto circa il dubbio sulla quota di spesa che per effetto di questa legge dovranno pagare i comuni. Ma egli soggiungeva: coll'articolo del *catenaccio* posto nella legge della *perequazione fondiaria* sono stati tolti ai comuni i mezzi per pagare questa nuova spesa.

Io ho già detto che per soddisfare a questo aumento di stipendio dei maestri i piccoli comuni non dovranno pagare più di 30 lire, di 50, di 60,

di 100 al massimo: al di là di questa cifra non si arriverà mai.

Non c'è dubbio onorevole Di Camporeale, che a questa così tenue spesa ogni comune potrà sopprimere senza nessuno scommodo del bilancio. C'è poi da osservare che l'invocato articolo della legge fondiaria stabilisce che le spese dei comuni dovranno esser regolate sulla media dell'ultimo triennio.

Ebbene, chi non sa che appunto nell'ultimo triennio i comuni e le provincie sono corsi un po' allegramente colle spese, e quindi sarà facile sopprimere qualche spesa facoltativa poco utile, e applicarla, lasciando integro il bilancio comunale, in aiuto dei maestri elementari, ossia a beneficio della santa opera, che riguarda la pubblica istruzione ed educazione.

Mi pare di avere risposto bastevolmente alle obiezioni e ai dubbi dei diversi oratori e contraddittori. Entrando ora nella discussione dei singoli articoli potremo esaminare le singole disposizioni della legge, ventilarle, e intenderci sulle proposte che verranno dai colleghi.

La Commissione sarà lieta da parte sua di accogliere quelle razionali proposte, che possono portare un miglioramento alla legge; lo stesso io credo vorrà fare l'onorevole ministro.

Intanto devo raccomandare agli onorevoli colleghi che facciano buon viso a questa legge che è aspettata da 42,000 tra maestri e maestre, moltissimi de'quali si trovano in penose condizioni, e non reclamano altro che l'aumento di un po' di pane per se e per le loro famiglie.

Provvediamo all'opera della pubblica educazione; provvediamo al bene dei pubblici educatori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Camporeale.

Di Camporeale. L'onorevole relatore alle mie obiezioni sull'onere che ne sarebbe derivato ai comuni da questa legge, ha risposto, con alcune considerazioni che mi permetta di chiamare sentimentali; egli altro non seppe dire se non che è necessario aumentare un poco il pane a questi maestri, i quali, da tanti anni, versano in condizioni infelicissime.

Lo so, onorevole relatore, che i maestri insistono per aver questo aumento, e forse non hanno torto; ma si rammenti che io non mi sono opposto, in massima, a miglierare la loro condizione, ma bensì mi sono opposto a che, con questa legge, il cui articolo 6 stabilisce anche un aggravio di spesa per le pensioni, venga peggiorata la condizione finanziaria dei comuni, i quali og-